

Roma, 24 settembre 2015

Alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA

e p.c. alla Agenzia delle entrate
Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-40/2015 – Articolo 6-novies, decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 – C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA*

QUESITO

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (di seguito, CNA o istante) rappresenta che, nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, la Regione Emilia Romagna, con delibera n. 1064 del 23 luglio 2012, ha emanato il bando concernente l'Asse 4-Attività IV.3.2, "*Sostegno alla localizzazione delle imprese*" insediate nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012.

L'attività ha come obiettivo il mantenimento del livello di competitività del sistema economico delle aree danneggiate dal sisma, favorendo la rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi.

L'obiettivo è perseguito tramite il sostegno alla rilocalizzazione, anche temporanea, in aree, zone o strutture individuate dai comuni interessati, al fine di ripristinare un'offerta integrata di servizi.

Il "sostegno alla rilocalizzazione" è attuato mediante la concessione di un contributo in conto capitale a valere sulle risorse del POR-FESR 2007-2013/Asse

4 (di seguito, “contributo POR-FESR”) destinato a finanziare talune tipologie di spesa, individuate dal bando regionale, per la realizzazione degli interventi di delocalizzazione da parte delle persone fisiche e giuridiche esercenti un’attività economica nei comuni colpiti dal sisma (*i.e.*, “imprese” nell’accezione comunitaria).

Ciò rappresentato, l’istante chiede di sapere se al “contributo POR-FESR” si rende applicabile la detassazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici prevista dall’articolo 6-*novies* del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

La Confederazione istante osserva che il bando regionale concede il “contributo POR-FESR” alle “imprese” in possesso dei requisiti ivi previsti, tra cui quello di essere “*localizzate nei comuni danneggiati ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/06/2012 e del Decreto legge 74 del 06/06/2012*”, a prescindere dai danni subiti.

Quanto alla detassazione di cui all’articolo 6-*novies* del decreto legge n. 43 del 2013, l’istante rileva che l’agevolazione è disposta a favore dei soggetti - con sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, e all’articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

Ciò rappresentato, CNA ritiene che per il caso prospettato “*la sostanza deve prevalere sulla forma*” nel senso che qualora il soggetto destinatario del “contributo POR-FESR”, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal bando regionale, abbia nella realtà subito dei danni a seguito degli eventi sismici, può beneficiare, in relazione al contributo in questione, della detassazione di cui all’articolo 6-*novies* del decreto legge n. 43 del 2013.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, è stata emanata un'articolata disciplina di interventi per provvedere alle necessità emergenti delle popolazioni colpite, così come alle esigenze di ripristino delle condizioni preesistenti, anche attraverso l'immediata ripresa delle attività economiche interrotte nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Ciascuna previsione normativa è diretta a fronteggiare in via immediata la situazione di emergenza e a favorire il superamento delle conseguenze del sisma.

In tale contesto va, quindi, interpretata ogni disposizione adottata in materia, ivi compresa la previsione contenuta nella norma oggetto del presente quesito.

L'articolo 6-*novies* del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71), riformulato dall'articolo 11, comma 8, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), prevede, al comma 1, *“per i soggetti che hanno sede o unità locali”* nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, *“che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto dei suddetti eventi sismici,”* la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei *“contributi”*, degli *“indennizzi”* e dei *“risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalla modalità di fruizione e contabilizzazione”* dei medesimi.

Il successivo comma 2 dell'articolo 6-*novies* dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (in qualità di commissari delegati) verificano l'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti a causa del sisma del maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la gestione di un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica.

Inoltre, per espressa previsione del comma 2 citato, la detassazione è concessa *“nei limiti e alle condizioni”* previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9471 *final* e C(2012) 9853 *final* del 19 dicembre 2012.

Con le citate decisioni è stata autorizzata la concessione di misure di aiuto destinate a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, rispettivamente, per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per tutti gli altri settori.

In particolare, la Commissione europea ha considerato dette misure compatibili con il mercato interno in quanto, come si legge al punto (35) della decisione C(2012) 9853 *final*, ha ritenuto che *“l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione”*.

Le *“entità”* che possono beneficiare delle misure di aiuto sono, in base al punto (7) della decisione C(2012) 9853 *final*, *“le imprese con sede nei comuni elencati nei ... decreti-legge 6 giugno 2012, n. 74, e 22 giugno 2012, n. 83, nonché tutte le imprese con sede in altri comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, purché sia dimostrato che i danni da esse subiti sono una conseguenza diretta dei terremoti”* nonché, in base ai punti (7) e (8) della decisione C(2012) 9471 *final*, le *“imprese agricole attive ..., aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012”* e *“le imprese ubicate in Comuni diversi, sempreché ubicati nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le quali risulti un nesso causale certo fra i danni subiti e gli eventi sismici”*.

In merito alle *“condizioni”* poste per la concessione degli aiuti, al punto 32), lett. a) e b), della decisione C(2012) 9853 *final*, la Commissione europea osserva che *“la compensazione”* dei danni causati dal sisma *“è concessa ai beneficiari colpiti per coprire i costi occasionati dai danni che sono una conseguenza diretta dei terremoti e delle scosse di assestamento”* e che *“per*

determinare l'entità dei danni e il loro chiaro collegamento con la calamità naturale, i beneficiari dell'aiuto devono presentare, unitamente alla richiesta di contributo, una perizia giurata”.

Quanto ai “*limiti*” posti dall'Esecutivo comunitario, al successivo punto 33) della decisione C(2012) 9853 *final*, è previsto che “*la somma degli aiuti concessi nell’ambito della presente misura e di tutte le compensazioni provenienti da altre fonti, comprese le indennità assicurative, non può superare l'entità dei danni causati al singolo beneficiario, stimata in base alla perizia giurata*”. Infine, “*poiché tutti i beneficiari devono dichiarare tutte le compensazioni ricevute*”, al punto 23) della decisione C(2012) 9853 *final* è disposto che “*al fine di evitare una sovra compensazione dei danni in caso di cumulo con altri aiuti previsti per risarcire gli stessi danni le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto tengono un registro di tutti i contributi concessi*”.

Dal quadro normativo delineato emerge che la “detassazione” prevista dall’articolo 6-*novies* del decreto legge n. 43 del 2013 si applica, alle condizioni e nei limiti appena precisati, a tutti i contributi, indennizzi e risarcimenti, anche assicurativi, ricevuti, sotto qualsiasi forma e indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto erogante, in relazione ai danni, materiali ed economici, causati dagli eventi sismici del maggio 2012 e comprovati con perizia giurata alle imprese (nell’accezione comunitaria) attive, mediante una sede o un’unità produttiva, nei territori dei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Ciò posto, in merito al quesito formulato dall’istante circa la possibilità di detassare, ai sensi dell’articolo 6-*novies* del decreto legge n. 43 del 2013, il “contributo POR-FESR” erogato dalla Regione Emilia Romagna, si osserva quanto segue.

Per quanto concerne il trattamento fiscale, il contributo regionale in questione costituisce un componente positivo di reddito che assume autonoma rilevanza ai fini della tassazione.

In particolare, fermo restando che non rientra tra le competenze della scrivente operare valutazioni in merito alla corretta modalità di contabilizzazione di detto contributo, il citato componente positivo concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Occorre tuttavia considerare che il contributo, di fatto, si concretizza in un aiuto volto a dare un sostegno economico alle "imprese" ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che con la ripresa della normale attività contribuiscono indubbiamente al benessere del sistema produttivo locale e della popolazione residente negli stessi territori e, pertanto, si colloca nel contesto dell'articolata serie di interventi adottati in materia di aiuti per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica del territorio delle province colpite dagli eventi sismici del maggio 2009.

In particolare, il contributo viene concesso alle "imprese" per spostare la sede operativa danneggiata dal sisma in aree, zone o strutture individuate dai comuni interessati, al fine di ripristinare un'offerta integrata di servizi.

Alla luce delle predette valutazioni, si ritiene che il "contributo POR-FESR", erogato dalla Regione Emilia Romagna per le finalità innanzi rappresentate, possa essere "detassato" a norma dell'articolo 6-*novies* del decreto legge n. 43 del 2013, esclusivamente al ricorrere, in capo a ciascun soggetto beneficiario dell'intervento di delocalizzazione, dei requisiti e delle condizioni, più sopra descritti, posti dalla norma agevolativa (*i.e.*, il beneficiario deve aver subito un danno per effetto degli eventi sismici; il danno deve essere comprovato da perizia giurata; non deve esserci una sovra compensazione dei danni subiti per effetto degli eventi sismici).

A tale ultimo riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che il vantaggio fiscale conseguente alla non concorrenza del contributo in parola "*alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive*", in quanto finalizzato anch'esso a compensare i danni connessi agli eventi sismici, concorre – al pari di ogni altro "*aiuto*" – al

plafond massimo di aiuti che può essere concesso alla singola impresa (pari al 100% dei danni accertati, per evitare una sovra compensazione degli stessi).

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero